



**ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER IL QUINQUENNIO 2021-2025**

ELEZIONI 12 e 13 DICEMBRE 2020

LISTE DEI CANDIDATI: TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Si riportano i commi 2, 3 e 4 dell'art 8 dello Statuto consortile:

“Fanno parte dell'Assemblea elettorale con diritto all'elettorato attivo e passivo, tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.

Lo stato di pagamento è regolare in presenza del versamento delle annualità di contributo scadute e non prescritte. E' riammesso al voto il consorziato che regolarizzi la propria situazione contributiva prima dell'espressione del voto entro 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto di cui all'art. 11.

Agli stessi effetti e con le medesime condizioni, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, hanno diritto alla iscrizione nel catasto consorziale anche gli affittuari dei terreni ricadenti nel Comprensorio del Consorzio, che ne facciano richiesta quando, per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.”

In via del tutto eccezionale, sulla base delle indicazioni della Regione Emilia-Romagna (nota Prot. 04/08/2020.0537493.U), per le elezioni anno 2020 la regolarità contributiva sarà determinata dal regolare pagamento dei contributi degli anni dal 2016 al 2019.

Si riporta il comma 1 dell'art. 10 dello Statuto consortile:

“I componenti dell' Assemblea sono ripartiti in quattro sezioni elettorali nelle quali sono inseriti i consorziati in maniera progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo inferiore da ascrivere alla prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da ascrivere alla quarta, fermo restando che qualora al raggiungimento della percentuale di contribuzione prevista per la sezione vi siano più componenti tenuti al pagamento dello stesso contributo si applica l'ordine alfabetico dei contribuenti per l'allocazione degli stessi nella sezione o in quella successiva al fine di non superare la percentuale prevista per la sezione.”

Le sezioni risultano così composte per l'anno 2020:

- Appartengono alla **I^ sezione** i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge il 20% della contribuzione totale del Consorzio (€ 6.887.026,56, in cui sono ricompresi contributi **fino a € 139,37**);
- Appartengono alla **II^ sezione** i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore 30% della contribuzione totale del Consorzio (€ 10.330.704,94, in cui sono ricompresi contributi **da € 139,38 a € 2.422,70**);
- Appartengono alla **III^ sezione** i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore 25% della contribuzione totale del Consorzio (€ 8.601.786,17, in cui sono ricompresi contributi **da € 2.423,22 a € 11.932,93**);

- Appartengono alla **IV[^] sezione** i restanti consorziati iscritti a ruolo, il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore 25% della contribuzione totale del Consorzio (€ 8.616.155,56, in cui sono ricompresi contributi da **€ 11.947,05 a € 675.073,45**).

In base all'art. 16, 3° c. della L.R. 42/1984 e s.m. e all'art. 10, 4° c. dello Statuto le Sezioni eleggono i seguenti Consiglieri:

Sezione 1 [^]	n. 4
Sezione 2 [^]	n. 6
Sezione 3 [^]	n. 5
Sezione 4 [^]	<u>n. 5</u>
TOTALE CONSIGLIERI	n. 20

Le norme che disciplinano i tempi e le modalità di presentazione delle liste di Candidati sono contenute nell'art. 16 della L.R. 42/1984 e ss. mm. e nell'art. 16 dello Statuto consortile.

Le liste dei candidati devono essere presentate da consorziati iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto, compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche, esclusivamente in relazione alla Sezione elettorale cui appartengono.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. Nel caso in cui un consorziato sottoscriva più di una lista, si considera valida la sola firma apposta sulla lista dei Candidati consegnata per prima.

Nessun Candidato può essere presente in più di una lista, a pena di decadenza.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore e non superiore di oltre 1/3, arrotondato all'unità superiore, rispetto al numero di componenti da eleggere nella rispettiva sezione.

I limiti minimi e massimi del numero di Candidati che possono essere presenti in una lista, per ciascuna Sezione, sono i seguenti:

Sezione 1[^]	min. 2 candidati	max 6
Sezione 2[^]	min. 4 candidati	max 8
Sezione 3[^]	min. 3 candidati	max 7
Sezione 4[^]	min. 3 candidati	max 7

Le liste dei Candidati devono essere firmate per accettazione dai candidati e sottoscritte da appartenenti alla Sezione corrispondente alla lista, come segue:

Sezione 1[^]	almeno 300 sottoscrittori
Sezione 2[^]	almeno 150 “
Sezione 3[^]	almeno 75 “
Sezione 4[^]	almeno 20 “

I sottoscrittori devono allegare alla lista copia del documento di identità.

I candidati devono essere titolari del diritto all'elettorato attivo e di essi deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e Ditta consorziata rappresentata.

Sulla base delle indicazioni della Regione Emilia-Romagna (nota prot. cons. n. 14886 del 6/10/2020) per le persone giuridiche, le società e gli Enti è candidabile solo il Legale Rappresentante.

I Candidati, oltre ad allegare una copia del documento di identità, devono presentare una autocertificazione in ordine all'assenza di cause ostative di eleggibilità e designazione previste dall'art. 23 dello Statuto consortile.

Per lo svolgimento delle elezioni il 12 e 13 Dicembre 2020 le liste dei Candidati dovranno essere presentate in triplice copia entro e non oltre le ore 18 di Domenica 22 Novembre 2020 ad un Funzionario appositamente delegato, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione dell'ora e del giorno di ricezione (il Comitato Amministrativo con deliberazione n. 194 del 9/9/2020 ha designato la d.ssa Paola Cavicchi quale Funzionario delegato al ricevimento delle liste o, in caso di assenza o impedimento, la d.ssa Sabrina Mazzini).

Qualora, in una o più Sezioni, non siano presentate liste entro suddetta scadenza, il termine per la consegna delle liste è fissato per le ore 18,00 di mercoledì 2 Dicembre 2020, con il numero minimo di sottoscrittori dimezzato.

Le decisioni del Comitato Amministrativo, debitamente motivate, in ordine all'accettazione delle liste saranno comunicate, prima dello svolgimento delle Elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista, al recapito di posta elettronica certificata o di fax da questo indicato all'atto di deposito della lista.

La lista può essere corredata da una denominazione e deve essere corredata da un contrassegno, necessario ai fini e per gli effetti dell'attribuzione del premio di maggioranza di cui all'art. 16, 15° c. L.R. 42/1984 e s.m., che si riporta:

“Alle liste con il medesimo contrassegno che abbiano conseguito la maggioranza relativa dei voti in almeno due Sezioni e che abbiano eletto almeno un consigliere in ogni sezione, è assegnato un premio di maggioranza pari a tre consiglieri scelti tra i primi non eletti in modo da trarre un consigliere per ogni sezione in cui è stata raggiunta la percentuale maggiore di voti da parte della lista avente il medesimo contrassegno. In caso di parità fra le liste il premio di maggioranza è assegnato alle liste che eleggono il maggior numero di consiglieri e in caso di ulteriore parità alle liste che hanno conseguito il numero maggiore di voti”.

Le liste accettate sono numerate dal Consorzio secondo l'ordine di presentazione e, nel medesimo ordine, distintamente trascritte sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando anche l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

Le schede devono contenere:

- In alto e in testa a ciascuna lista: il numero di lista, l'eventuale denominazione, il contrassegno e una casella vuota per l'espressione del voto;
- Le generalità dei Candidati nell'ordine di presentazione della lista

In caso di mancata presentazione di liste per una sezione la relativa scheda di votazione contiene unicamente tante righe quanti sono i consiglieri eleggibili in tale sezione.

L'elettore esprime il proprio voto apponendo un segno sulla casella vuota o contenente il contrassegno di lista, stampata in testa alla lista prescelta.

Non è ammessa, a pena di annullamento della scheda, l'indicazione di preferenze.

Nel caso di mancata presentazione di liste di sezione, l'elettore potrà esprimere il voto a favore dei consorziati iscritti, per la sezione di appartenenza, nell'elenco degli aventi diritto al voto, fino al numero massimo di consiglieri eleggibili in tale Sezione.